



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

DECRETO

Il Giudice, dott.ssa Alessandra Mirabelli, designato per la trattazione del procedimento iscritto al n. **R.G. 20/2022**, proposto ai sensi della L. 3/2012 e successive modifiche (procedura di composizione della Crisi da sovraindebitamento)

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di Liquidazione del Patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012, depositato in data 28/6/2022 da **MARTELLI Silvia** (n. il 27/11/1966 a Casalecchio di Reno (BO) c.f. _____), residente a San Pietro in Casale (BO), in via _____

;

letta la relazione del Gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento istituito presso l'ODCEC di Bologna, dott.ssa Maria Merenda, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 della legge sopra citata, depositata in data 28/6/2022;

visto il proprio provvedimento in data 31/8/2022 con cui sono state richieste integrazioni e chiarimenti, depositati nel termine concesso, così come una relazione integrativa dell'OCC;

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 9 L. 3/2012;

ritenuto che dalla documentazione agli atti risulti uno squilibrio tra debiti e attività qualificabile in termini di sovraindebitamento della ricorrente, con particolare riguardo al rapporto tra reddito della stessa e ammontare dei debiti connessi all'acquisto e mantenimento dell'immobile in comproprietà con l'ex coniuge;

rilevato che la proponente non è assoggettabile a procedure concorsuali, atteso che l'impresa individuale di cui è titolare, sulla base della documentazione da ultimo prodotta, pare collocarsi al di sotto delle soglie ex art. 1 comma 2 L. Fall.;

ritenuto che all'esito delle integrazioni richieste e nonostante le carenze iniziali del ricorso (e conseguentemente della relazione particolareggiata depositata dall'Organismo di Composizione



della Crisi), sussistano i presupposti sostanziali e formali per l'apertura della liquidazione del patrimonio;

rilevato che la ricorrente svolge attività d'impresa, rispetto alla quale sostiene costi fissi (principalmente il canone di locazione dei locali) e variabili, è titolare di un conto corrente dedicato presso Unicredit e che il suo reddito mensile netto derivante dalla media degli ultimi cinque anni ammonta all'incirca a 1.150 euro;

ritenuto, con riferimento alla determinazione della parte di reddito da destinare al mantenimento della ricorrente e della sua famiglia, che risulti adeguato rispetto ai bisogni e alle spese necessarie per il sostentamento del debitore (compiutamente indicate solo nella memoria integrativa), tenuto conto anche del reddito del convivente, l'importo di euro 900,00 mensili; tale importo non comprende i costi sostenuti nell'attività d'impresa, di cui la ricorrente dovrà periodicamente dare conto – unitamente ai ricavi – al Liquidatore al fine di verificare a fine anno il reddito netto e determinare la quota da riversare in favore dei creditori quale eccedenza rispetto alla parte destinata al sostentamento del debitore e della sua famiglia come qui determinata; trattandosi di reddito d'impresa, il Liquidatore dovrà prestare particolare attenzione anche alla congruità tra i costi e i ricavi, da verificarsi sulla base delle risultanze contabili, delle dichiarazioni fiscali e degli estratti conto che trimestralmente la ricorrente dovrà mettere a sua disposizione;

vista la richiesta formulata dalla ricorrente di declaratoria di sospensione della procedura esecutiva immobiliare pendente sulla quota di proprietà dell'immobile in comunione con l'ex coniuge n. 349/2019 RGE Tribunale di Bologna in cui il bene risulta già aggiudicato e ritenuto che il divieto di prosecuzione della procedura esecutiva pendente – tenuto conto del disposto dell'art. 187 disp. att. c.p.c. – rilevi al solo fine di consentire l'intervento del Liquidatore qui nominato per ottenere la somma (al netto delle spese dell'esecuzione) di spettanza della debitrice, da ripartire all'interno della liquidazione del patrimonio;

considerato che è stato inserito nel ricorso un elenco dei creditori con indicazione del credito da ciascuno di essi vantato, ad esclusione del condominio _____, il cui importo è comunque rinvenibile dagli atti depositati;

tenuto conto che l'OCC ha formulato giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione;



ritenuto che la vendita dell'autovettura in costanza di procedimento di apertura della liquidazione senza che il ricavato sia stato messo a disposizione dei creditori sarà valutata ai fini dell'esdebitazione *ex art. 14 terdecies*;

ritenuto che debba essere disposta la pubblicità di legge;

visto l'art. 14-*quinqies* della legge 3/2012,

DICHIARA

aperta la procedura di Liquidazione del Patrimonio di **MARTELLI Silvia** (n. il 27/11/1966 a Casalecchio di Reno (BO) c.f. :)

NOMINA

Liquidatore ai sensi dell'art. 14-*quinqies* co. 2 della legge 3/2012 la dott.ssa Maria Merenda già Gestore della Crisi,

DISPONE

che, sino al momento in cui il presente provvedimento diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

DISPONE

che la domanda ed il presente provvedimento siano trasmessi a cura del Liquidatore ai creditori indicati nella domanda;

ORDINA

la trascrizione del presente decreto a cura del Liquidatore sulla quota immobiliare ricompresa nella liquidazione solo nel caso di decadenza dell'aggiudicatario per mancato versamento del saldo prezzo e, laddove esistenti nel patrimonio beni mobili registrati, anche su tali beni;

ORDINA

che i beni da liquidare siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

ORDINA

che i redditi del debitore (*rectius*, la quota parte di redditi non costituente minimo vitale come di seguito indicato) siano messi nella disponibilità del Liquidatore mano a mano che maturano in ragione di anno, così come eventuali ulteriori beni che dovessero sopravvenire nel corso della procedura;

DISPONE

che sia lasciata nella disponibilità del ricorrente la somma mensile di € 900,00, in base alle spese che la ricorrente ha quantificato come necessarie in relazione ai propri bisogni e che sono state



ritenute tali dal Tribunale, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori;

DISPONE

che la domanda e il presente Decreto siano pubblicati sul sito *web* del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it e annotati nel registro delle imprese, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Si comunichi a parte ricorrente e all'OCC/Liquidatore.

Bologna, 31 ottobre 2022

Il Giudice Delegato

Alessandra Mirabelli

